

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato in via provvisoria quale supplente del componente effettivo designato dal C.N.C.U. (Estensore) |

nella seduta dell'8 luglio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente e suo padre stipulavano con l'intermediario, in data 2 aprile 1996, un contratto di conto corrente a firma disgiunta.

In data 2 luglio 2002 veniva rilasciata delega a favore di una parente del ricorrente per operare su detto conto corrente.

Con raccomandata del 26 febbraio 2010 il ricorrente contestava all'intermediario che la propria firma apposta sulla delega del 2002 fosse stata falsificata e che, pertanto, la delegata avesse effettuato una serie di operazioni non autorizzate, dall'anno 2002 sino all'anno 2009, prelevando l'importo complessivo di euro 233.899,47.

Chiedeva, dunque, la restituzione dell'importo indebitamente prelevato dal proprio conto corrente.

L'intermediario riscontrava il reclamo in data 4 marzo 2010 e, trasmettendo al ricorrente copia della delega recante firme conformi a quelle a suo tempo depositate, respingeva la contestazione avanzata nei propri confronti.

Il ricorrente presentava ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario in data 15 marzo 2010 chiedendo il risarcimento del danno subito nel limite di euro 100.000,00 in relazione agli indebiti prelievi effettuati dalla delegata sul conto corrente.

Il ricorrente ribadiva che la propria congiunta avesse operato sul conto corrente in forza di una delega con firma falsificata e si dichiarava disponibile ad effettuare una perizia calligrafica.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario eccepiva, in primo luogo, il difetto di competenza del Collegio sia sotto il profilo temporale delle operazioni contestate (poste in essere prima del 1° gennaio 2007) sia per l'inammissibile riduzione delle richieste nel limite di euro 100.000,00 al fine di poter adire l'Arbitro Bancario Finanziario.

Eccepiva, inoltre, l'assoluta indeterminatezza della domanda non essendo specificate né dimostrate le operazioni indebite effettuate dalla delegata.

L'intermediario precisava, poi, che le operazioni definibili come prelievi, effettuate dal 1° gennaio 2007 in poi e riconducibili ad un soggetto diverso dai cointestatari, ammontassero al complessivo importo di euro 14.000,00 di cui, tra l'altro, trattandosi di un conto cointestato, il ricorrente potrebbe richiedere solo la propria quota del 50%.

Con riferimento al merito della controversia l'intermediario osservava, inoltre, come il ricorrente non avesse mai contestato prima gli estratti conto trimestralmente inviatigli né la carenza dei poteri per la falsità della procura.

Rilevava, infine, come il ricorrente non avesse provato in alcun modo la falsità della sottoscrizione contestata e chiedeva, pertanto, al Collegio di voler dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, di volerlo respingere.

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, ritiene di dover disattendere le eccezioni sollevate dall'intermediario.

In base alle «Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari» (Banca d'Italia – 2009), «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007» (art. 4).

Osserva il Collegio come, nel caso in esame, non sia in discussione la genesi del rapporto contestato (pacificamente precedente al 1° gennaio 2007) ma, piuttosto, l'esecuzione di disposizioni sul conto corrente successive (anche) al limite temporale di competenza dell'ABF.

Per quanto riguarda, poi, il limite di valore della domanda svolta dal ricorrente, ritiene il Collegio che l'aver contenuto la domanda nei limiti previsti dalle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e di servizi bancari e finanziari (100.000 euro) sia una scelta processuale del ricorrente legittima e conforme a diritto.

Per quanto riguarda il merito della controversia, il Collegio ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento in quanto il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo la non genuinità della delega rilasciata alla parente in data 2 luglio 2002.

Si consideri, inoltre, che la stessa ha operato sul conto corrente dall'anno 2002 fino all'anno 2009 senza che il ricorrente contestasse in alcun modo l'esistenza dei relativi poteri, nonché le operazioni effettuate.

Il ricorrente, inoltre, in qualità di cointestatario del conto, ha sempre ricevuto dall'intermediario i relativi estratti conto, nonché tutta la documentazione attestante le



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

operazioni effettuate, essendo stato, dunque, sempre a conoscenza delle operazioni effettuate dalla delegata.

In contemplazione di tali elementi il ricorso non può essere accolto difettando la prova del fatto costitutivo della pretesa restitutoria ed emergendo invece che essa contravviene al divieto di venire *contra factum proprium*. Principio cui si riconduce la situazione di apparenza che è stata lasciata sussistere nei confronti della banca.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO